



COMUNE DI VALLO DI NERA

Provincia di Perugia

C O P I A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 107 Del 25-09-2019

**Oggetto: CONVENZIONE PER L'UTILIZZAZIONE TEMPORANEA DI PERSONALE
ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LAGENZIA FORESTALE
REGIONALE - PROROGA FINO ALLA DATA DEL 31.10.2019**

L'anno duemiladiciannove il giorno venticinque del mese di settembre alle ore 16:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

BENEDETTI AGNESE	SINDACO	P
LAURETI SIMONA	VICESINDACO	A
STELLA TERESA	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.

Assume la presidenza BENEDETTI AGNESE in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Isidori Roberta

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

- che l'Ente è tenuto a ottemperare ai principi generali dettati dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada - ovvero *"La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguiti dallo Stato;*

- che il Titolo II del Codice della Strada e, in particolare l'art. 14 che disciplina la responsabilità dell'Ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale, come segue: “*Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:*

- a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;*
- b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;*
- c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.*

2. *Gli enti proprietari provvedono, inoltre:*

- a) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al presente titolo;*
- b) alla segnalazione agli organi di polizia delle violazioni alle disposizioni di cui al presente titolo e alle altre norme ad esso attinenti, nonché alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni.*

2-bis. *Gli enti proprietari delle strade provvedono altresì, in caso di manutenzione straordinaria della*

sede stradale, a realizzare percorsi ciclabili adiacenti purché realizzati in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza.

3. *Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito.*

4. *Per le strade vicinali di cui all'art. 2, comma 7, i poteri dell'ente proprietario previsti dal presente codice sono esercitati dal comune.*

- che l'Ente, al fine di assicurare il rispetto della normativa richiamata, deve garantire l'efficiente servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale laddove vi siano situazioni di pericolo o insidie che possano compromettere la regolare circolazione dei mezzi;

- che ai sensi dell'art. 8, comma 7, del Codice della Strada “*L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3:*

a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

c) riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi;

d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli;

e) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio;

f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati”;

CONSIDERATO

- che i servizi sopra descritti non sono attualmente svolti dall'Ente in modo efficace in quanto privo di personale ed attrezzature idonee;

- che, soprattutto nei mesi estivi, essendo il Comune di Vallo di Nera ricompreso in un territorio montano, vi è la necessità di assicurare la visibilità delle strade comunali attraverso adeguati e tempestivi servizi di manutenzione e taglio del verde lungo le carreggiate;

- che in particolare nel periodo estivo si verificano le condizioni metereologiche necessarie per effettuare manutenzioni straordinarie delle strade, eliminando buche, massi ed altre insidie che possano rappresentare un potenziale pericolo per la sicurezza stradale.

DATO ATTO:

- che negli ultimi dieci anni il comune di Vallo di Nera ha registrato una notevole diminuzione del numero dei dipendenti assunto a tempo indeterminato, dato che vi è stata una sola assunzione, a fronte di quattro cessazioni;

- che, in particolare, tre delle cessazioni avvenute sono relative ad unità del personale operaio di categoria B;

- che vi è una oggettiva necessità ed urgenza da parte dell'Ente di dotarsi di personale idoneo ad effettuare i servizi sopra descritti, al fine di garantire la sicurezza stradale all'interno del territorio comunale.

VISTO l'art. 10 comma 4 della Legge Regionale n.29 del 23 dicembre 2014, che, modificando la L.R. 18/2011 con l'inserimento dell'art. 25 bis, stabilisce che *“al fine di ottimizzare la gestione del personale dell'Agenzia, compatibilmente con le esigenze derivanti dall'assolvimento delle funzioni e compiti di cui all'art. 19, è consentita l'utilizzazione temporanea del personale dell'Agenzia da parte delle Regioni, degli enti e delle agenzie strumentali regionali e dei comuni del territorio regionale per le esigenze organizzative e funzionali, secondo le modalità ed i termini definiti con appositi rapporti convenzionali tra le amministrazioni interessate”*.

RITENUTO che la suddetta opportunità consentirebbe all'Ente di soddisfare le proprie esigenze organizzative e funzionali, contribuendo ad ottimizzare la gestione del personale dell'Agenzia Forestale Regionale;

RICHIAMATA la precedente Deliberazione n. 81 del 22.07.2019, con la quale la Giunta Comunale, tra le altre cose:

1. Stabiliva di avvalersi temporaneamente di n. 2 unità di personale dell'Agenzia Forestale dell'Umbria per espletare servizi di manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze, nonché delle attrezzature, impianti e servizi, al fine di garantire la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale;
2. approvava lo schema di convenzione allegato al presente atto, avente ad oggetto, ai sensi dell'art. 10 comma 4 della LR. 29 del 23/12/2014, l'assegnazione temporanea, previa acquisizione del relativo consenso, presso il Comune di Vallo di Nera di n. due unità di personale dipendente a tempo indeterminato con qualifica di operaio forestale dell'Agenzia Forestale Regionale;

RICHIAMATA altresì la convenzione stipulata a tal proposito tra Comune di Vallo di Nera e Agenzia Forestale Regionale in data 06.08.2019;

DATO ATTO della necessità di proporre all’Agenzia Forestale Regionale una proroga dell’avvenuta assegnazione temporanea di due unità di personale dipendente fino alla data del 31.10.2019, in considerazione sia del perdurare della situazione emergenziale, sia della necessità di concludere il programma dei lavori dati in consegna al personale di cui sopra;

RICHIAMATA la nota inoltrata dall’Agenzia Forestale Regionale a questo Ente in data 19.09.2019 prot. 6598, con la quale, dietro richiesta avanzata dal Comune di Vallo di Nera, la stessa ha comunicato la propria disponibilità alla proroga del distacco delle due unità di personale forestale fino al 31 ottobre 2019;

CONSIDERATA l’urgenza di provvedere;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ex art. 49 D. Lgs. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1. Di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente deliberato.
1. Di prorogare l’utilizzo temporaneo di n.2 unità di personale dell’Agenzia Forestale dell’Umbria per espletare servizi di manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze, nonché delle attrezzature, impianti e servizi, al fine di garantire la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, fino alla data del 31.10.2019.
2. Di dare atto che la convenzione stipulata a tal proposito tra Comune di Vallo di Nera e Agenzia Forestale Regionale in data 06.08.2019, si intende prorogata fino alla data del 31.10.2019;
3. Di precisare che la convenzione è finalizzata a soddisfare l’esigenza di una migliore realizzazione dei servizi istituzionali delle amministrazioni stipulanti, ad ottimizzare la gestione del personale e a conseguire una economica gestione delle risorse.
4. Di dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica di compiere gli atti conseguenti.

Infine, con separata votazione favorevole unanime

DELIBERA

5. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, IV comma, D Lgs. 267/2000.

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto esprime, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE
F.to Gentili Giorgio

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario in relazione alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto esprime, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità contabile.

COMUNE DI VALLO DI NERA

IL RESPONSABILE
F.to Aielli Marika

COMUNE DI VALLO DI NERA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Isidori Roberta

IL PRESIDENTE

F.to BENEDETTI AGNESE

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi:
dal 26-09-19 al 11-10-19, come prescritto dall'art. 124, comma 1.

- Viene comunicata con lettera n. del alla Prefettura.
- Viene comunicata, con lettera n. 6763 in data 26-09-19, ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125.
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile.
- Non è soggetta al controllo preventivo di legittimità, a seguito della soppressione del comitato regionale di controllo disposta con Legge Regionale 30 settembre 2002, n. 16.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

F.to QUARANTINI GIAMPIERO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

QUARANTINI GIAMPIERO

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

E' stata affissa all'Albo Pretorio come da attestazione del messo comunale per quindici giorni consecutivi: dal 26-09-19 al 11-10-19.

E' divenuta esecutiva il giorno 25-09-19:

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (art. 134, comma 3).

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

QUARANTINI GIAMPIERO

Vallo di Nera, lì